



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento n. 1/2019 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro il tesserato:

- **Sig. BRUNO ANTONIO, nato il _____, tessera FIBIS n. FB18A017:**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e art. 8, comma 2, del vigente Regolamento di Giustizia della FibiS, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul *social network* FACEBOOK, in particolare all'accostamento di altri tesserati FIBiS agli ambienti camorristici.

All'udienza del 24 giugno 2019 nessuno è comparso nell'interesse dell'incolpato.

Il P.F. con le proprie conclusioni scritte chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 7 e una ammenda di € 500,00.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione, dei suoi organi e dei suoi tesserati attraverso un *post* pubblicato su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi diffamatori oltre ogni ragionevole diritto di critica.

Nessuna argomentazione difensiva è stata portata all'attenzione di questo Tribunale dall'incolpato.

Giova ricordare che, come da orientamento costante di questo Tribunale, la diffusione dei *post*, pur limitata ad un gruppo, non può essere equiparata ad opinione espressa privatamente ed è certamente idonea a integrare la lesione del diritto di immagine (intesa in questa sede nel suo tenore "sportivo-federale").

Il tenore dei commenti, nei quali si da del camorrista ad un dirigente FIBiS e del "sodale" ad un altro tesserato, è tale da non potersi ragionevolmente sostenere che non ci fosse l'intento di denigrare gli organi federali.

Pertanto, la pena da infliggere può essere commisurata, come da richieste del Procuratore Federale, in mesi 7 di sospensione da tutte le attività e 500,00 € di ammenda

PQM

Il Tribunale Federale

ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'incolpato BRUNO ANTONIO, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 7 ed € 500,00.



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

In caso di mancato versamento dell'ammenda si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla Segreteria Federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 24 giugno 2019

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv.  Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabbri





FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

DEFERIMENTO

Procedimento n. 1/2019 R.G. Procura Federale Fibus.

Nei confronti del tesserato:

Sig. Bruno Antonio, tesserato Fibus nato il 25.6.60.

Il Procuratore Federale,

letto l'esposto del tesserato sig. De Rosa Francesco d.d. 25.2.19, agli atti;

compiuta l'attività di indagine che ha consentito di accertare quanto segue.

L'esponente ha lamentato di essere stato oggetto di frasi e giudizi diffamatori da parte del sig. Antonio Bruno mediante un post pubblicato il 18.2.19 da quest'ultimo (*nickname* Antonello Bruno) su facebook dal seguente tenore:

**Il Biliardo di Antonello Bruno
Franco Adele De Rosa sappi
che sei sodale di un
camorrista. Sei un suo uomo
di fiducia. Sei consapevole e
corresponsabile. Chi semina
vento raccoglie tempesta.
Avrai le tue soddisfazioni
quando meno te lo aspetti.**

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

post che lo accusava di essere un sodale di un camorrista ovvero del presidente del Cr Campania sig. Boccia Vincenzo;

la prova dei fatti denunciati si ricava dalla complessiva lettura della documentazione acquisita;

considerate le espressioni utilizzate nel post e sopra documentate, frasi oggettivamente offensive nei confronti della dignità, del decoro e del prestigio della Fibis, dei suoi organi federali (esponente quale membro paritetico sezione stecca Cr Campania - carica elettiva);

rilevato in capo al tesserato, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, la cui prova risulta integrata non solo dalla qualità delle espressioni utilizzate ma anche dalla pubblicazione delle medesime su sociale network;

ritenuta pertanto integrata, da parte del tesserato sopra generalizzato, la violazione di cui all'art. 1 e 8, comma 2, reg. giustizia Fibis vigente (offesa alla dignità, decoro, reputazione federazione e suoi organi);

considerato quanto sopra, la condotta descritta ascrivibile al tesserato sopra generalizzato costituisce violazione disciplinare in relazione alle norme citate.


Per tutto quanto esposto, questa Procura, ritenuti non confutati i rilievi accusatori da parte dell'incolpato dopo la notifica dell'avviso conclusione indagini, lo deferisce avanti il Tribunale federale della Fibis per le incolpazioni in atti descritte.

Chiede al Tribunale federale fissarsi udienza disciplinare.

Manda la segreteria perché notifichi il presente avviso a mezzo raccomandata a/r o pec al tesserato incolpato.

Bologna, 13.5.19





FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

Il Procuratore Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané